COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)
Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) – C.F./P.IVA 00368540068
Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 – email: tecnico@comune.frugarolo.al.it
PEC: protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 19/2024

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO, NELLE GIORNATE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FIARO' BEER FESTIVAL 2024" PERIODO DAL 19 AL 21 LUGLIO 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nel periodo dal 19 al 21 luglio 2024, si svolgerà la manifestazione denominata "FIARO' BEER FESTIVAL 2024" nell'area verde comunale;
CONSIDERATO che durante l'evento è previsto un notevole afflusso di persone, sia residenti che provenienti da centri limitrofi;
RILEVATO che nel centro storico operano numerosi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché di vendita alimentari;
VALUTATO che nel clima di euforia collettiva, l'utilizzo di contenitori di vetro può generare episodi di uso improprio anche per via della dispersione sul suolo dei frammenti che, oltre a costituire un serio pericolo per l'incolumità delle persone, contribuiscono a far percepire il degrado e l'incuria dei luoghi;
RITENUTO di dover procedere per ragioni di sicurezza all'adozione di un provvedimento che preveda il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, in tutto il territorio comunale, quali contenitori in vetro;
RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, che fissa scrupolose condizioni di Safety e Security, tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni in termini di dispositivi e misure strutturali da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico;
CONSIDERATO, che al fine del decoro urbano, è essenziale che ciascun esercente curi l'area pubblica adiacente al proprio esercizio, evitando l'accumulo di rifiuti conseguenti dal consumo degli alimenti e bevande provenienti dall'esercizio stesso, con conseguente rischio per l'incolumità pubblica e mancato rispetto del decoro urbano;
EVIDENZIATO a tal fine che, l'utilizzo di bicchieri biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l'impatto ambientale;
VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della Legge n° 265/1999";
VISTO il D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni con Legge 18.04.2017 n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689;
VISTA il decreto sindacale n. 5 del 19.02.2024;
PRESO ATTO che la fattispecie rientra tra quelle previste dall'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

O R D I N A

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1) **Nel periodo dal 19 al 21 luglio 2024, è fatto divieto di vendere per asporto, anche tramite distributori automatici, nonché somministrare, bevande in contenitori di vetro; la somministrazione potrà avvenire unicamente in bicchieri monouso biodegradabili ai sensi della normativa comunitaria UNI EN 13432**;
2) E' fatto, altresì, divieto di utilizzo di contenitori in vetro nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
3) Tutti gli esercenti sono obbligati, alla cura dell'area pubblica adiacente al proprio esercizio, evitando l'accumulo di rifiuti derivanti dal consumo degli alimenti e bevande durante e dopo la manifestazione provenienti dall'esercizio stesso, con conseguente rischio per l'incolumità pubblica e per il mancato rispetto del decoro urbano;
4) i divieti di cui ai punti 1 e 2 hanno efficacia nel territorio del centro abitato di Frugarolo;
5) la violazione di cui al punto 1) è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 650 C.P.;
6) per la violazione di cui al punto 2, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione pecuniaria nella misura pari ad un minimo di €. 25,00 – fino ad un massimo di €. 500,00.

E' ammesso il pagamento nella misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, €. 50,00

D I S P O N E

che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante:

- la pubblicità sul sito web del Comune di Frugarolo www.comune.frugarolo.al.it e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 consecutivi;
- di inviare copia della presente al richiedente, alla Prefettura di Alessandria, al Comando Stazione Carabinieri di Bosco M.go, alla Questura di Alessandria, al Comando della Polizia Locale, al Comando Provinciale dei VV.F. di Alessandria, al Servizio 118 di Alessandria, per quanto di competenza.

A V V E R T E

- E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.
- A norma dell'art. 3, co. 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, in applicazione dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ovvero in applicazione dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 1199/1971, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Frugarolo, lì 15.07.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Stefano Pezzato